

N. R.G. 148/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana
dott. Francesca Pastore
dott. Giulia Stano

Presidente rel.
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] Cod. Fisc. - P. I.V.A.
[REDACTED]

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da [REDACTED] nei confronti di se stesso;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di cui al combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i., sicché lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
 - a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;



b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

- rilevato che, quanto alle spese necessarie necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, deve tenersi conto della posizione della figlia Stefania, la quale è ancora considerata anagraficamente nel nucleo familiare del ricorrente; deve altresì tenersi conto della mancata esplicitazione delle motivazioni per le quali la figlia medesima ha ritenuto di trasferirsi in altro appartamento insieme alla nonna senza regolarizzare la sua posizione, laddove peraltro ella è pacificamente titolare di attività commerciale; rilevato d'altra parte che al reddito potenzialmente disponibile per i creditori deve essere sottratto quanto oggetto di assegnazione definitiva del GE in forza di procedure esecutive già concluse con ordinanza di assegnazione; rilevato che in casa del ricorrente vive anche altro familiare titolare di una pensione di anzianità e di accompagnamento cumulativamente di importo pari a circa € 1.100,00, né è dimostrato che tale importo, in considerazione dell'età e delle esigenze legate alle cure mediche e sanitarie della stessa, venga adoperato per il sostentamento e per la vita della stessa, senza realizzare economie a vantaggio di tutta la famiglia

ritenuto pertanto che dalle risorse disponibili per i creditori debba essere sottratta la minor somma di euro 1100,00 mensili oltre alla disponibilità della vecchia autovettura di famiglia, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] CF [REDACTED]

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;

NOMINA liquidatore l'avv. Avv. Denis Istwan Pomo confermando l'OCC di cui all'articolo 269 c.c.i.i.;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA in presenza delle gravi e specifiche ragioni di cui sopra, il debitore o il terzo a utilizzare l'autovettura "Toyota Avensis Station Wagon", tg. CZ606ER;

DISPONE che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1100,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;



DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 06/11/2023 .

Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana)

